



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 477  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 29 dicembre 2020

**I N D I C E****Commissioni permanenti**8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:*Plenaria (notturna)* . . . . . Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

176<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice DI GIROLAMO (M5S), che illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) chiede alla relatrice di valutare la possibilità di inserire nello schema di parere il rilievo della Commissione affari costituzionali volto a chiarire il concetto di «materiale pubblicitario» alla luce della definizione di cui al decreto legislativo n. 145 del 2007, al fine di scongiurare la possibilità che venga ricompreso anche il materiale divulgato per fini socioculturali o per favorire l'espletamento dei diritti civili riconosciuti dalla Costituzione.

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) accoglie la richiesta della senatrice Pergreffi, dichiarando però che ritiene preferibile la formulazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali che fa riferi-

mento all'espletamento dei «diritti costituzionalmente riconosciuti» e riformula dunque lo schema di parere nei termini predetti.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) auspica che il differimento delle tempistiche definite dall'articolo 4 per l'operatività del registro – che è necessario in considerazione del fatto che i termini attualmente previsti dallo schema sono già trascorsi – sia realmente breve, come indicato nella prima osservazione contenuta nello schema di parere della relatrice.

Esprime poi apprezzamento per l'inserimento dell'osservazione richiesta dalla senatrice Pergreffi, ritenendo importante individuare il giusto temperamento fra tutela della *privacy* e possibilità di comunicare messaggi socialmente utili, al fine di evitare che il singolo cittadino possa ritrovarsi totalmente isolato dalla comunità.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, *pubblicato in allegato*, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234),

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali si rende necessario per consentire la concreta estensione delle previsioni del registro pubblico a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili;

preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, dal Ministero per la pubblica amministrazione e dal Consiglio di Stato;

ritenuto, pur in presenza di un testo aggiornato rispetto a quello formalmente trasmesso alle Camere, di doversi esprimere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri;

preso atto delle osservazioni rese dalla Commissione Affari costituzionali,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo di prevedere un breve differimento delle tempistiche definite per l'operatività del registro, coordinandone le previsioni con la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14, al fine di assicurare il concreto rispetto delle stesse;

*b)* con riferimento all'articolo 7:

– si valuti di prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e di consentire l'iscrizione di più numerazioni intestate al medesimo soggetto mediante gli stessi strumenti messi a disposizione per l'iscrizione di una sola numerazione;

– al comma 10, così come all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di un rinvio alle delibere AGCOM mediante il loro oggetto in luogo del dato identificativo numerico;

– al comma 11, si consideri il necessario coordinamento con il comma 7, e con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, prevedendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni e non estesi a tutti i consensi prestati dal contraente;

c) al fine di una corretta attuazione delle disposizioni in materia di consultazione del registro, con riferimento all'articolo 8, si valuti di prevedere l'obbligo, in capo all'operatore, di indicare le ragioni per le quali chiede accesso al registro.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234),

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali si rende necessario per consentire la concreta estensione delle previsioni del registro pubblico a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili;

preso atto dei pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali, dal Ministero per la pubblica amministrazione e dal Consiglio di Stato;

ritenuto, pur in presenza di un testo aggiornato rispetto a quello formalmente trasmesso alle Camere, di doversi esprimere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri;

preso atto delle osservazioni rese dalla Commissione Affari costituzionali,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento all'articolo 4, valuti il Governo di prevedere un breve differimento delle tempistiche definite per l'operatività del registro, coordinandone le previsioni con la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14, al fine di assicurare il concreto rispetto delle stesse;

*b)* con riferimento all'articolo 7:

– si valuti di prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e di consentire l'iscrizione di più numerazioni intestate al medesimo soggetto mediante gli stessi strumenti messi a disposizione per l'iscrizione di una sola numerazione;

– al comma 10, così come all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di un rinvio alle delibere AGCOM mediante il loro oggetto in luogo del dato identificativo numerico;

– al comma 11, si consideri il necessario coordinamento con il comma 7, e con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, preve-

dendo che i consensi fatti salvi siano limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni e non estesi a tutti i consensi prestati dal contraente;

c) al fine di una corretta attuazione delle disposizioni in materia di consultazione del registro, con riferimento all'articolo 8, si valuti di prevedere l'obbligo, in capo all'operatore, di indicare le ragioni per le quali chiede accesso al registro;

d) si valuti di specificare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi» come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di scongiurare la possibilità che venga ricompreso anche il materiale divulgato per fini socioculturali o per favorire l'espletamento dei diritti costituzionalmente riconosciuti.